

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4776 del 21/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2024-2111 del 12/04/2024 relativa ad impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Lamborghini n.18, richiesta dalla società SAFE S.P.A. per attività di progettazione e costruzione di impianti di compressione e distribuzione gas naturale per autotrazione |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4966 del 21/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | SIRO ALBERTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno ventuno AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2111 del 12/04/2024 relativa all'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Lamborghini n. 18, richiesta dalla società SAFE S.P.A. per l'attività di progettazione e costruzione di impianti di compressione e distribuzione gas naturale per autotrazione.

## **L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2111 del 12/04/2024, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 18218/2024 del 26/04/2024 e con scadenza di validità in data 25/04/2039 alla società SAFE S.P.A. (C.F. e P.IVA 03224661201), per area di gestione dell'attività di progettazione e costruzione di impianti di compressione e distribuzione gas naturale per autotrazione, svolta presso l'impianto in oggetto, che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.

VISTA la comunicazione presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 05/11/2024 al Prot. n. 47635/2024 ed inoltrata con Prot. n. 48050/2024 del 07/11/2024, acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/201840 del 08/11/2024 (**pratica Sinadoc 37949/2024**) dal procuratore della società SAFE S.P.A. (C.F. e P.IVA 03224661201), con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Lamborghini n. 18, per la Modifica della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente all'attività di progettazione e costruzione di impianti di compressione e distribuzione gas naturale per autotrazione svolta presso l'impianto ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata per modifica dell'impianto termico di stabilimento ad uso civile, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, comportante la dismissione del punto di emissione "E2" (impianto termico di stabilimento ad uso civile di potenza termica 766 kW), e la sostituzione con 2 emissioni denominate "E3" ed "E4" (originate da altrettanti gruppi termici di potenza termica 609.6 kW /cad., per un totale complessivo di 1219.2 kW), con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice ambientale impatto acustico già autorizzata.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/223831 del 10/12/2024 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica di AUA, che è stata valutata NON Sostanziale per la matrice Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e pertanto avviava il relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta attesi.

CONSIDERATO che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia in sede di domanda di AUA, attestante la presenza di soli scarichi di tipo domestico e meteorici non contaminati convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

DATO ATTO inoltre che in ottemperanza a prescrizioni del Comune di cui alle lettere a) e b) del proprio parere riportato nell'Allegato B al provvedimento vigente, in merito alla matrice impatto acustico la società in oggetto ha inviato documentazione di collaudo acustico al Suap (acquisita al Prot. n. 54732/2024 del 19/12/2024 ed inoltrata in data 20/12/2024 con Prot. n. 54858/2024 a questa Agenzia) ed acquisita da ARPAE con PG/2024/232199 del 20/12/2024;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi e per la matrice di impatto acustico;

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 22,10 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 22,10.(valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società SAFE S.P.A., per l'esercizio dell'attività di progettazione e costruzione di impianti di compressione e distribuzione gas naturale per autotrazione svolta presso l'impianto in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2024-2111**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società SAFE S.P.A. (C.F. e P.IVA 03224661201) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, Via Lamborghini n. 18, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 25/04/2039**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003                                                            | Ente Competente |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aria                       | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006 | ARPAE           |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato A Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC;

3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2024-2111, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

**Siro Albertini**  
(determina firmata digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento SAFE SPA**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via F. Lamborghini n. 18**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 - Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e costruzione di impianti di compressione e distribuzione gas naturale per autotrazione svolta dalla società SAFE SPA nello stabilimento sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via F. Lamborghini n 18, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società SAFE SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: SALDATURA FERRO E INOX**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Portata       | 1600 Nm <sup>3</sup> /h |
| massima ..... |                         |
| Altezza       | 10 m                    |
| minima .....  |                         |
| Durata        | 4 h/g                   |
| massima ..... |                         |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|           |              |       |                       |
|-----------|--------------|-------|-----------------------|
| Materiale | particellare | ..... | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| .....     |              |       |                       |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**EMISSIONI E3 – E4**

**PROVENIENZA: CALDAIE USO CIVILE A METANO - POT. TERMICA 609,6 KW**  
**CIASCUNA**

Punti di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

## **2. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## **3. Punti di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

### Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                             |                                                         |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N. punti di prelievo        | Lato minore (metri)   | N. punti di prelievo        |                                                         |
| Fino a 1m          | 1 punto                     | Fino a 0,5 m          | 1 punto, al centro del lato |                                                         |
| Da 1m a 2 m        | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m         | 2 punti                     | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m        | 3 punti                     |                                                         |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                                                                                                                                                                                        |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## **6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il

controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni dell' AUA vigente DET-AMB-2024-2111 agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 35545/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG/2024/201840 del 08/11/2024, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione tecnica/Ciclo Produttivo" datata 25/10/2025;
  - "Planimetria emissioni" in scala 1:100 e datata 25/10/2024;
  - "Quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato"

-----  
Pratica Sinadoc n. 37949/2024

Documento redatto in data 21/08/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**